



DELIBERAZIONE N. 226 DEL 10/04/2020

OGGETTO: Approvazione dello schema tipo e sottoscrizione dei contratti di scopo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS Brianza ed Enti erogatori per la gestione dei servizi di degenza per la sorveglianza sanitaria dei pazienti COVID positivi paucisintomatici.

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di aprile, in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, il Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.L. del 02/03/2020 n. 9 "Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19";
- il D.L. del 08/03/2020 n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
- il D.L. del 9/03/2020 n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
- il D.L. del 17/03/2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. del 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATI:

- il D.P.C.M. del 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";-il D.P.C.M. del 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATE inoltre:

- la DGR 20 dicembre 2019 n. XI/2672 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2020";
- la DGR 2 marzo 2020 n. XI/2903 "Prime Determinazioni in ordine all'emergenza, epidemiologica da Covid -19";
- la DGR 4 marzo 2020 n. XI/ 2905 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione dell'emergenza da Covid-19 ed intesa tra associazioni di categoria (Confindustria Lombardia, AIOP, ANISAP E ARIS) e Regione Lombardia per l'impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali pubblici lombardi al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19";

- la DGR 8 marzo 2020 n. XI/2906 “Ulteriori determinazione in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- la DGR 23 marzo 2020 n. XI/2984 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Coinvolgimento delle strutture erogatrici private in attuazione delle previsioni contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”;
- la DGR 23 marzo 2020 n. XI/2985 “Ulteriori disposizioni in ordine alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Attivazione moduli provvisori presso ASST”;

DATO ATTO che la DGR del 30/3/2020 n. XI/3020 “Ulteriori disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. Istituzione servizi di degenza per sorveglianza pazienti COVID – 19 paucisintomatici (Centro di costo COV 20) stabilisce tra l’altro:

- la necessità di assicurare adeguata assistenza sanitaria anche a pazienti autosufficienti con sintomatologia respiratoria lieve suggestiva per infezione da COVID 19 che richiedano quarantena fiduciaria e bassi bisogni clinico assistenziali;
- la necessità di garantire la sicurezza nell’effettuazione dell’isolamento per la tipologia dei pazienti di cui sopra attraverso un periodo di osservazione in ambiente protetto con la sorveglianza garantita da personale delle professioni sanitarie e personale di supporto, in alternativa alla quarantena domiciliare, istituendo aree di degenza per sorveglianza pazienti COVID 19 paucisintomatici;
- che tali attività di sorveglianza debbano essere affidate, in via prioritaria e previa adeguata formazione, a quei professionisti delle professioni sanitarie che in questo momento di emergenza, non possono essere direttamente impiegati nell’attività di assistenza diretta ai pazienti;

PRESO ATTO dell’allegato alla DGR 3020/2020 nel quale viene stabilito che l’accesso ai servizi di degenza per la sorveglianza sanitaria dei pazienti COVID positivi può avvenire:

- su proposta del MMG (dopo verifica delle condizioni cliniche diretta o effettuata da USCA);
- su proposta di un PS;
- su proposta del medico di centrale AREU, dopo verifica delle condizioni cliniche effettuate dal soccorritore;

PRESO ATTO che:

- con nota mail del 6/4/2020 della competente struttura di Regione Lombardia indirizzata ai Direttori Socio Sanitari delle ATS lombarde, venivano fornite precisazioni in merito alle degenze di sorveglianza, sottolineando che “*..Tali degenze sono specificamente destinate a pazienti con bisogni di monitoraggio e ossigeno terapia non praticabili a domicilio e che possono evitare l’accesso ospedaliero. Al contrario, i pazienti dimessi dagli ospedali, da dedicare all’assistenza a bassa intensità, devono continuare ad essere gestiti dalla Centrale Unica Regionale dimissione post ospedaliera, di cui all’allegato 2 della DGR 2906 del 8/3/2020*”;
- con nota mail del 6/4/2020, in risposta alla succitata mail, la Direzione Generale ATS evidenziava l’insufficiente disponibilità di strutture e posti letto per la fase post ospedaliera rispetto all’effettivo bisogno presente sul territorio e chiedeva di valutare in ragione di ciò la possibilità di utilizzare in modo flessibile i posti di degenza di sorveglianza, prefissandone un limite massimo anche per alcune tipologie di pazienti in dimissione dai reparti ospedalieri, con analoghe condizioni cliniche - di cui alla DGR 3020 – assicurando in tal senso un attento monitoraggio da parte di ATS a garanzia dell’appropriatezza del ricovero e della sicurezza del paziente;
- con successiva nota mail del 6/4/2020 la competente struttura di Regione Lombardia comunicava che “*...qualora nel territorio di riferimento non sussistano le strutture di cui sopra, non è vietato considerare le degenze di sorveglianza (o una sezione limitata di esse) quale opzione possibile per accogliere tali pazienti*”;
- con nota mail del 09/04/2020 la competente struttura di Regione Lombardia con riferimento alla richiesta di ATS del 06/04/2020 sopra riportata precisava che “*confermando quanto previsto dalla DGR, con particolare attenzione alle condizioni cliniche dei pazienti che, prioritariamente,*

dovranno avere accesso alle Degenze di Sorveglianza nonché dei criteri di appropriatezza e sicurezza necessari alla corretta gestione del bisogno assistenziale, si autorizza.”;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione ATS n. 210 del 31/3/2020 con la quale veniva indetto l'avviso per la verifica della disponibilità da parte delle Strutture sanitarie e sociosanitarie all'attivazione dei servizi di degenza per la sorveglianza sanitaria dei pazienti COVID positivi paucisintomatici sul territorio dell'ATS Brianza;

RICHIAMATA inoltre integralmente la Deliberazione ATS n. 215 del 3/4/2020 con la quale sono state approvate:

- la graduatoria A nella quale sono risultate idonee le strutture sanitarie e sociosanitarie di seguito elencate che hanno optato, per l'attivazione delle degenze di sorveglianza, in reparti ospedalieri collocati all'interno di strutture sanitarie pubbliche e/o private (anche solo autorizzate) e sociosanitarie (anche solo autorizzate) al momento non utilizzati, ma dotati di impianti di gas medicali adeguati:
 - Casa di Cura Privata -Policlinico di Monza S.P.A.
 - G.B. Mangioni Hospital Srl – Lecco
 - Istituti Clinici Zucchi S.P.A. di Monza
 - Multimedica Spa - Casa di Cura Villa Bianca

- la graduatoria B nella quale sono risultate idonee in ordine di punteggio le strutture sanitarie e sociosanitarie di seguito indicate che hanno optato per la sola gestione delle attività connesse alla sorveglianza sanitaria presso reparti ospedalieri e presso strutture sociosanitarie individuati dall'ATS:
 - Osa Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati Soc. Coop. Onlus
 - Medicasa Italia spa
 - Finisterre Società Consortile

DATO ATTO altresì che la DGR 3020/2020 dà mandato alle ATS territorialmente competenti di procedere una volta selezionati gli enti gestori alla stipula di un contratto di scopo, anche in deroga ai requisiti di accreditamento e autorizzazione, come previsto dall'art.4 del D.lgs 18/2020, previa autorizzazione all'esercizio da parte di ATS;

CONSIDERATO che ATS, coerentemente con il fabbisogno di tale tipologia di posti letto rilevato sul territorio e compatibilmente con le risorse economiche assegnate da parte di Regione Lombardia, intende procedere:

- alla sottoscrizione del contratto di scopo con le Strutture sanitarie selezionate indicate nella graduatoria A e precisamente con:
 - Casa di Cura Privata -Policlinico di Monza S.P.A.
 - G.B. Mangioni Hospital Srl – Lecco
 - Istituti Clinici Zucchi S.P.A. di Monza
 - Multimedica Spa - Casa di Cura Villa Bianca

- alla sottoscrizione del contratto di scopo con l'Ente gestore Osa Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati Soc. Coop. Onlus, risultato primo in graduatoria di cui alla graduatoria B, avendo acquisito la disponibilità di n. 40 posti letto da parte dell'ASST di Vimercate, di cui n. 20 presso il presidio ospedaliero di Vimercate e n. 20 presso il presidio ospedaliero di Giussano;

DATO ATTO che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;
- la stipula del contratto è subordinata all'assenza in capo al soggetto erogatore di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse;
- la stipula del contratto prevede altresì che l'Ente erogatore debba trasmettere la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, attestante l'insussistenza o meno di procedimenti penali in corso o di condanne penali, anche non definitive, a carico degli stessi;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione dello schema tipo di contratto di scopo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS Brianza ed Enti erogatori per la gestione dei servizi di degenza per la sorveglianza sanitaria dei pazienti COVID positivi paucisintomatici;

PRESO ATTO che ai sensi della DGR del 30/3/2020 n. XI/3020 il contratto di scopo:

- è da ritenersi aggiuntivo al contratto provvisorio già sottoscritto con ATS in data 31/1/2020 in virtù dei provvedimenti regionali sopracitati e in ragione dell'emergenza sanitaria in atto;
- è finalizzato esclusivamente all'attivazione dei servizi di degenza per la sorveglianza sanitaria ai sensi della DGR 3020/2020 per affrontare l'emergenza sanitaria in atto e resta valido solo per il periodo stabilito dal presente provvedimento;

STABILITO che il contratto di scopo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e sino al 30 giugno 2020 salvo necessità di prosecuzione in relazione all'andamento epidemiologico della epidemia Covid – 19 e a seguito di precise disposizioni regionali;

DATO ATTO che la DGR 3020/2020 stabilisce che le risorse necessarie, per l'importo complessivo massimo pari a 11 milioni di euro, rientrano nella macro area della presa in carico di cui alla DGR n. 2672/2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020" e trovano copertura a carico delle risorse di parte corrente del FSR 2020 sul capitolo 8374;

STABILITO di comunicare successivamente a Regione Lombardia il numero dei posti letto attivati ai fini dell'attribuzione del relativo budget;

DATO ATTO che gli oneri conseguenti alla sottoscrizione dei contratti di scopo di cui al presente provvedimento, la cui tariffa riconosciuta a singolo paziente è stabilita entro il tetto massimo previsto per le degenze non ospedaliere di euro 150/die, sono stati individuati con la DGR n. XI/3020/2020 e dovranno essere assegnati a questa ATS con successivo decreto da parte delle competenti direzioni regionali;

SU PROPOSTA del Direttore dell'U.O.C. Negoziazione e Governo delle Prestazioni;

VISTI:

- l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore dell'Unità Organizzativa proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile da parte del Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario riportate in calce al presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di approvare lo schema tipo di contratto di scopo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS Brianza ed Enti erogatori per la gestione dei servizi di degenza per la sorveglianza sanitaria dei pazienti COVID positivi paucisintomatici, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che ai sensi della DGR del 30/3/2020 n. XI/3020 il contratto di scopo:
 - o è da ritenersi aggiuntivo al contratto provvisorio già sottoscritto con ATS in data 31/1/2020 in virtù dei provvedimenti regionali sopracitati e in ragione dell'emergenza sanitaria in atto;
 - o è finalizzato esclusivamente all'attivazione dei servizi di degenza per la sorveglianza sanitaria ai sensi della DGR 3020/2020 e resta valido solo per il periodo stabilito dal presente provvedimento;
- di procedere alla sottoscrizione dei contratti di scopo con i seguenti enti:
 - o Casa di Cura Privata -Policlinico di Monza S.P.A.
 - o G.B. Mangioni Hospital Srl - Lecco
 - o Istituti Clinici Zucchi S.P.A. di Monza
 - o Multimedita Spa - Casa di Cura Villa Bianca
 - o Osa Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati Soc. Coop. Onlus
- di stabilire che il contratto di scopo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e sino al 30 giugno 2020 salvo necessità di prosecuzione in relazione all'andamento epidemiologico della epidemia Covid – 19 e a seguito di precise disposizioni regionali;
- di comunicare a Regione Lombardia il numero dei posti letto attivati ai fini dell'attribuzione del relativo budget di ATS;
- di dare atto che gli oneri conseguenti alla sottoscrizione dei contratti di scopo di cui al presente provvedimento, la cui tariffa riconosciuta a singolo paziente è stabilita entro il tetto massimo previsto per le degenze non ospedaliere di euro 150/die, sono stati individuati con la DGR n. XI/3020/2020 e saranno assegnati a questa ATS con successivo decreto da parte delle competenti direzioni regionali;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di disporre l'invio della presente deliberazione alle Unità Organizzative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

(Silvano Casazza)

IL DIRETTORE

SANITARIO

(Emerico Maurizio
Panciroli)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO

(Lorenzo Brugola)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

(Antonietta Ferrigno)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

U.O. PROPONENTE: UOC Negoziazione e Governo delle Prestazioni

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL Direttore UOC Negoziazione e Governo delle Prestazioni
Anna Maria Maestroni

X 
(firma)

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno _____: Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Impegno: _____

Conto n.: _____ Importo: _____

IL DIRETTORE *ad interim*
(Elena Sartori)



NOTE: _____

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA

U.O. PROPONENTE: _____

- Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non sono oggetto di convenzione attiva presso la Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure presso l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.
- Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 3, comma 1 lett. cccc) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Agenzia.

IL ...
(nominativo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Agenzia per la durata di giorni quindici consecutivi dal _____ al _____ inclusi.
Monza, li..... Il Funzionario addetto